

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 13/04/2012

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 54

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.4

OGGETTO: **Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.**

SOMMARIO: *L'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell' Inps, dell'Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc.*

Premessa

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), entrato in vigore l'8 giugno 2011, nella parte I, "*Disposizioni comuni*", tra le novità di più rilevante interesse ai fini della disciplina in tema di Durc, all'art. 4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (*allegato 1*).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conclusione degli approfondimenti svolti in condivisione con Inps, Inail e Casse edili con il coinvolgimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 (*allegato 2*), le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti e alle modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo.

1) Intervento sostitutivo: soggetti tenuti all'attivazione.

L'intervento sostitutivo opera nell'ambito dei contratti pubblici (1) ed è attivabile, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto.

La norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell'esecutore che a quella del subappaltatore.

Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili.

Al riguardo, il legislatore ha precisato che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze segnalate con il Durc è disposto a cura dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del citato D.P.R. e quindi dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori (2).

2) Modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo nei confronti dell'esecutore del contratto.

Come precisato nel punto precedente, l'irregolarità attestata con il Durc nei confronti dell'operatore economico, parte del contratto pubblico, comporta che il pagamento dell'importo, che avrebbe dovuto essere liquidato dalla stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

Occorre ricordare che la richiamata circolare ministeriale, ha chiarito che la stazione appaltante, prima dell'attivazione dell'intervento sostitutivo, deve operare, sull'importo in pagamento, la ritenuta dello 0,50 per cento. Tale somma potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc regolare.

Nella citata circolare è stato inoltre specificato che l'istituto dell'intervento sostitutivo opera non soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti copra interamente le irregolarità accertate nel Durc, ma anche qualora il medesimo debito sia in grado di "colmare" le stesse solo in parte.

In tale ultima ipotesi il pagamento nei confronti di ciascun Ente dovrà essere effettuato in proporzione alle irregolarità dell'operatore economico segnalate nel documento stesso.

3) Modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo in caso di subappalto.

Ferme restando le previsioni indicate al punto precedente, l'intervento sostitutivo opera, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto.

In tale fattispecie la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.

In assenza di un'esposizione debitoria dell'appaltatore, ed avvenuto il pagamento nei limiti evidenziati, la stazione appaltante potrà effettuare il versamento della somma eventualmente residua all'appaltatore nei cui confronti sia certificata la regolarità.

4) Intervento sostitutivo e verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

Tenuto conto delle finalità poste a fondamento dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, il Ministero del Lavoro ha affermato che è possibile ritenere che le stesse "non sembrano poter *interferire*" con l'applicazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante.

Pertanto, poiché l'istituto in trattazione mira a soddisfare la pretesa creditoria degli Enti interessati, con la richiamata circolare il predetto dicastero ha precisato che la previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. 602/73 deve avere una "prioritaria applicazione" rispetto al procedimento dell'art. 48-bis.

5) Comunicazione preventiva.

Ricevuto un Durc attestante l'irregolarità dell'esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla Sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo.

La "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando il modello allegato (*allegato 3*), predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi. Attraverso tale modello la stazione appaltante deve riportare l'importo che intende versare all'Inps, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero sopra richiamate.

6) Modalità di versamento della stazione appaltante per i crediti contributivi.

L'obiettivo della norma, come sopra esposto, attraverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui confronti l'operatore economico ha maturato un'esposizione debitoria, è quello di concorrere al recupero della regolarità contributiva del medesimo. In tal modo, al verificarsi di tale condizione, si determina la possibilità per la stazione appaltante di liberare il pagamento dei crediti che successivamente all'intervento diventeranno esigibili nei confronti della stessa o di altre stazioni appaltanti.

La stazione appaltante, in tale ambito, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 ha disposto l'integrazione della "Tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione "Contribuente" dell'attuale modello di F24 - istituendo il codice **"51"** avente il significato *"Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010"*.

In relazione a ciò, la compilazione della predetta sezione "Contribuente" dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento mentre nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante versante specificato dal predetto codice identificativo.

Tale elemento consentirà la corretta registrazione sia del soggetto versante che del versamento da parte della struttura Inps che ha in carico la posizione a debito segnalata con il Durc. Ciò costituisce la condizione per la corretta gestione delle previste attività amministrative.

La "Sezione INPS" dovrà essere compilata secondo le indicazioni che la stazione appaltante riceverà dalla predetta struttura Inps in riscontro alla comunicazione preventiva di cui al punto precedente.

Al fine di uniformare il sistema di comunicazione tra le strutture dell'Istituto e le stazioni appaltanti è stato predisposto un apposito modello (*allegato 4*) contenente tutte indicazioni utili alla definizione dell'intervento sostitutivo.

Nel predetto modello verrà riportata la conferma o la variazione dell'importo che la stazione appaltante dovrà versare, nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità nonché le modalità di compilazione del modello F24.

Tale importo sarà pari a quello indicato nella comunicazione preventiva ovvero a quello adeguato al minor valore indicato dalla competente sede dell'Istituto in caso di pagamenti intervenuti sulla posizione contributiva nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento sostitutivo.

Per consentire il corretto svolgimento del procedimento è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il termine di 30 giorni e che la notizia dell'avvenuto adempimento sia inviata all'indirizzo PEC o email della sede Inps di riferimento.

Ciò favorirà la corretta gestione degli eventuali ulteriori interventi di altre stazioni appaltanti contestuali o di poco successivi rispetto a quello in corso.

7) Indicazioni operative.

Il procedimento definito dall'art.4 intrattazione comporta, come detto, la sua attivazione da parte della stazione appaltante ogni volta che, a seguito di una richiesta di Durc relativa alla liquidazione di corrispettivi dovuti all'operatore economico parte del contratto pubblico, il documento segnali una irregolarità.

Tale previsione evidenzia la necessità che venga posta particolare attenzione al processo di quantificazione del debito contributivo effettuata nel corso dell'istruttoria del Durc.

A tale riguardo, si fa presente in primo luogo che precedentemente all'emissione di un Durc irregolare, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del D.M. 24 ottobre 2007, con il preavviso di accertamento negativo, il contribuente deve essere invitato a regolarizzare la posizione debitoria entro un termine non superiore a 15 giorni. Inoltre, si rammenta che la verifica deve interessare tutte le posizioni collegate a quella per cui è richiesta la verifica e che la stessa è effettuata sulla base dello stato degli atti e delle registrazioni presenti negli archivi dell'Istituto alla data di conclusione della fase istruttoria.

Tenuto conto del tempo, pur breve, che potrà intercorrere tra il momento della definizione della situazione debitoria segnalata con il Durc, la comunicazione preventiva di attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante ed, infine, il momento del pagamento da parte di quest'ultima, è possibile che l'importo dell'inadempienza contributiva possa risultare inferiore rispetto a quello accertato nel Durc.

Tale possibilità può verificarsi, come ricordato al punto precedente, a seguito di sistemazioni contabili collegate a pagamenti effettuati dal contribuente ovvero a partite a credito maturate successivamente all'emissione del Durc e nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento stesso.

Diversamente, l'eventuale importo che dovesse essere accertato in un momento successivo alla data di conclusione dell'istruttoria del Durc, resta escluso dallo specifico procedimento attivato ai sensi dell'art. 4 per il quale resta fermo, come limite massimo, l'importo indicato nel documento che ha attestato l'irregolarità.

In relazione a quanto esposto, all'atto della ricezione del modello di comunicazione preventiva della stazione appaltante, l'operatore della funzione gestione del credito deve:

- a. verificare, secondo le predette indicazioni, l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata con il Durc al fine di considerare le eventuali variazioni intervenute tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione preventiva che comportano la rideterminazione in riduzione del debito contributivo;
- b. definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata;
- c. trasmettere il modello (*allegato 4*) al responsabile del procedimento della stazione appaltante compilato con le indicazioni relative ai precedenti punti non oltre il terzo giorno dal ricevimento della "comunicazione preventiva".

Si raccomanda il rispetto di tale termine in quanto la posizione del contribuente potrebbe essere destinataria anche di contestuali attivazioni di interventi sostitutivi da parte di stazioni appaltanti diverse.

Ricorrendo tale ipotesi, le Sedi dovranno procedere alla gestione delle comunicazioni pervenute

dalle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di arrivo effettuando in conseguenza, per ciascuna di esse, la verifica dell'importo dell'irregolarità attualizzato sulla base dei versamenti affluiti alla stessa data. Ciò al fine di evitare che siano acquisiti versamenti non dovuti dalle stazioni appaltanti che, in tal caso, dovranno essere oggetto di tempestiva restituzione alla stazione appaltante medesima.

Il Direttore Generale
Nori

Note:

1. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. (art. 3, co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006)

2. Art. 3, comma 1, lett.b) D.P.R. 207/2010 - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *omissis*

b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;

omissis

3. L'Articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006), stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) (GU n.288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 270)

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.

CIRCOLARE N. 3/2012



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 16/02/2012
Prot. 37 / 0002978 / MA007.A001

*Alle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro*

*All'AVCP
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture*

*All'INPS
Direzione Centrale Entrate*

*All'INAIL
Direzione Centrale Rischi*

*Alla CNCE
Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili*

LORO SEDI

*e p.c. All'ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani*

*All'UPI
Unione Province d'Italia*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

*All'Ispettorato regionale del lavoro di
Palermo*

LORO SEDI

Oggetto: art. 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" – intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza.

In data 15 dicembre questa Direzione ha svolto un incontro con gli Istituti e con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al fine di condividere alcune indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, attuativo dell'art. 5, comma 5 lett. r). del D.Lgs. n. 163/2006 recante *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

Tale disposizione introduce un particolare meccanismo attraverso il quale, in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o alle Casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando – in tutto o in parte – le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse.

Più in particolare l'art. 4, comma 2, del D.P.R. prevede che, in tutte le ipotesi delincenti dall'art. 6, commi 3 e 4 dello stesso D.P.R., *“in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) [amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti], direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”*.

Ciò premesso, anche sulla base di specifiche richieste pervenute sia a questo Ministero che all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, si forniscono alcuni chiarimenti ai fini dell'attivazione del c.d. “intervento sostitutivo” sopra delineato.

Operatività dell'istituto

Sotto un profilo operativo, va anzitutto evidenziato che la trattenuta da parte della stazione appaltante delle somme dovute all'appaltatore va effettuata **successivamente** alle ritenute indicate dal comma 3 dell'art. 4 citato, secondo il quale *“in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*.

Occorre poi chiarire che il c.d. intervento sostitutivo – oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori “copra” interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse edili – può operare **anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).**

In quest’ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore – in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla applicabilità di criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti – dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori **in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della stazione appaltante.** A titolo esemplificativo, pertanto, se la somma dovuta dalla stazione appaltante è pari a 5.000 euro e i crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa edile sono, rispettivamente, di 5.000 euro, 4.000 euro e 1.000 euro (si ricorda che l’ipotesi in argomento riguarda i casi in cui le somme dovute dalle stazioni appaltanti non coprono l’intero debito nei confronti degli Istituti), si provvederà a versare all’INPS 2.500 euro (il 50% del totale), all’INAIL 2.000 euro (il 40% del totale) e alla Cassa edile 500 euro (il 10% del totale).

Comunicazione preventiva

Al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti appare opportuno che queste ultime, prima di procedere ai versamenti nei confronti degli Istituti e delle Casse edili secondo la procedura descritta, comunichino agli stessi Istituti e Casse l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore attraverso un “preavviso di pagamento”. Tale comunicazione consentirà infatti di “rimodulare” i crediti in questione laddove un’altra stazione appaltante sia intervenuta “ripianando” anche solo in parte le posizioni dell’appaltatore nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili.

Allo stesso fine è necessario che le stazioni appaltanti che hanno attivato l’intervento sostitutivo comunichino agli Istituti ed alle Casse edili con la massima tempestività l’importo dei pagamenti effettuati in loro favore.

Intervento sostitutivo in caso di subappalto

L’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ha previsto l’attivazione dell’intervento sostitutivo anche in relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori. In questi casi occorre peraltro ricordare che, nell’ambito degli appalti pubblici, sussiste un vincolo solidaristico tra appaltatore e subappaltatore disciplinato principalmente, oltre che dall’art. 1676 c.c., anche dall’art. 118, comma

6, del D.Lgs. n. 163/2006. In virtù delle disposizioni richiamate, che fanno evidentemente riferimento alle somme dovute in relazione **al solo personale impiegato nell'appalto**, si ritiene che l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori:

- debba aversi solo nelle ipotesi di somme residue a seguito delle ritenute ex art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 ed a seguito dell'eventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC dell'appaltatore;
- non possa eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare. Il valore del subappalto costituisce infatti un limite che, oltre ad essere normativamente previsto, garantisce comunque una adeguata tutela in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto stesso.

Nel caso in cui l'irregolarità riguardi il solo subappaltatore e l'importo dovuto a quest'ultimo risulti insufficiente a "coprire" l'irregolarità attestata dal DURC, l'intervento sostitutivo, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte, svincola il pagamento nei confronti dell'appaltatore.

Intervento sostitutivo e verifiche di irregolarità fiscale


Il D.L. n. 262/2006 (conv. da L. n. 286/2006), all'art. 2 comma 9, ha apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 602/1973 introducendo l'art. 48 *bis* con in quale si stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo"*.

Al riguardo è possibile ritenere che le finalità sottostanti la norma richiamata non sembrano poter "interferire" con l'applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. Ferme restando le ipotesi di versamenti dovuti dalle stazioni appaltanti non superiori a 10.000 euro – rispetto alle quali non opera il predetto art. 48 *bis* – va infatti rilevato che l'attivazione del c.d. intervento sostitutivo anche nelle ipotesi descritte impedisce il pagamento dell'appaltatore, in quanto le somme spettanti originariamente a quest'ultimo sono versate direttamente agli Istituti e/o alle Casse edili, così salvaguardando il principio contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973.

Del resto, solo attraverso la "prioritaria applicazione" dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 -- che consentirebbe alle imprese in prospettiva di ottenere un DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato -- è possibile salvaguardare altresì i crediti dell'Amministrazione fiscale, i quali potrebbero invece essere compromessi nella diversa ipotesi in cui si volesse soddisfare primariamente questi ultimi, lasciando inalterata l'irregolarità evidenziata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva, in presenza della quale non solo è impedita la partecipazione ad appalti pubblici ed i lavori privati in edilizia ma è altresì impedita la fruizione dei benefici normativi e contributivi e la fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (art. 1, D.M. 24 ottobre 2007).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME SEDE
INDIRIZZO
CAP CITTÀ

Città, data

Stazione appaltante
Indirizzo
CAP CITTÀ
Fax – PEC

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Spett.le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Come da Voi richiesto (comunicazione n. XXXX del __/__/__) vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

è rimasto invariato risulta pari a euro _____⁽¹⁾

Denominazione/Ragione sociale _____

Codice fiscale della ditta irregolare⁽²⁾ _____

Matricola/Codice azienda⁽³⁾ _____

DURC CIP _____

Protocollo _____

Emesso il (gg/mm/aaaa) _____

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo XXXXXXX@postacert.inps.it).

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: _____

Tel: _____

Fax: _____

Cordiali saluti

Il direttore

COGNOME NOME

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps /codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato